

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2020

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di lite temeraria (835)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

CUCCA, FARAONE

Sopprimere l'articolo.

1.101

BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

1.200 (id. a 1.100)

CUCCA

Sopprimere l'articolo.

1.102

NENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 96 - (*Responsabilità aggravata*) - 1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice:

a) su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza;

b) quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate ai sensi della lettera a).

2. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del primo comma.

3. Ai fini del presente articolo, la colpa grave è riconosciuta quando la decisione è fondata su statuizioni che enunciano la manifesta infondatezza di tutte le ragioni addotte dalla parte soccombente, accertandone altresì la violazione del dovere di cui all'articolo 88.

4. Ai fini del presente articolo, la mala fede è riconosciuta:

a) quando è manifesta la condotta abusiva del soccombente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) quando chi agisce per il risarcimento del danno in sede di giudizio civile, ovvero a chi agisce ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, assume falsamente che abbia avuto luogo una diffamazione commessa con un prodotto editoriale di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62. In tal caso il giudice, in deroga alla lettera b) del primo comma, condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio."».

1.201

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa in cui risulta il dolo o evidente mala fede di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."».

1.211

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa in cui risulta il dolo di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."».

1.202

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta o accoglie la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."»

1.203

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."»

1.204

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo o è evidente la mala fede di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."»

1.205

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo o è evidente la mala fede di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta o accoglie la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al co. 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'art. 91."»

1.208

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo o è evidente la mala fede di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta o accoglie la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una somma determinata in via equitativa comunque non superare al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."»

1.209

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al co. 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'art. 91."»

1.210

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una somma determinata in via equitativa comunque non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'art. 91."».

1.212

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta il dolo di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta o accoglie la domanda, può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una somma determinata in via equitativa comunque non superare al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."».

1.206

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta accertato il dolo o è

evidente la mala fede di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta o accoglie la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, proporzionata all'oggetto della domanda risarcitoria e comunque non inferiore alla somma di 10.000 euro".»

1.207

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta accertato il dolo o è evidente la mala fede di chi agisce o resiste in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta o accoglie la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, proporzionata all'oggetto della domanda risarcitoria e comunque non inferiore alla somma di 10.000 euro."»

1.213

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta accertata la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda nel giudizio di appello ove sia accertata la totale soccombenza di chi ha agito in giudizio, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, proporzionata all'oggetto della domanda risarcitoria e comunque non inferiore alla somma di 10.000 euro.

Ai fini del presente articolo:

a) la colpa grave è riconosciuta quando la decisione è fondata su statuizioni che enunciano la manifesta infondatezza di tutte le ragioni addotte dalla parte soccombente, accertandone altresì la violazione del dovere di cui all'articolo 88;

b) la mala fede è riconosciuta quando è manifesta la condotta abusiva del soccombente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito."».

1.214

Cucca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta accertata la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."».

1.217

Cucca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta accertata la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determi-

nata in via equitativa, proporzionata all'oggetto della domanda risarcitoria e comunque non inferiore alla somma di 10.000 euro."».

1.215

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una ulteriore somma, rispetto a quella di cui al comma 3 del presente articolo, determinata anch'essa in via equitativa e comunque nel suo ammontare non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."».

1.216

CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore dell'altra parte di una somma determinata in via equitativa comunque non superiore al doppio di quella liquidata ai sensi dell'articolo 91."»

1.103

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «il giudice», inserire le seguenti: «, su richiesta del convenuto,».

1.218

CUCCA

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «con la sentenza che rigetta la domanda» inserire le seguenti: «nel giudizio di appello ove sia accertata la totale soccombenza del soggetto agente,»

1.104

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «che rigetta la domanda», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso».

1.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «condanna», con le seguenti: «può condannare».

1.219

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola «condanna» con le seguenti: «può condannare».

1.220

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso, dopo la parola «condanna» inserire le seguenti: «su richiesta del convenuto».

1.105

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto» con le seguenti: «fino alla metà».

1.106

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.107

CUCCA, FARAONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «, non inferiore ad un quarto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.108

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un decimo».

1.109

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un sesto».

1.110

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «un quarto», inserire le seguenti: «e non superiore alla metà».

1.221

CUCCA

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:

«Ai fini del presente articolo:

a) la colpa grave è riconosciuta quando la decisione è fondata su statuizioni che enunciano la manifesta infondatezza di tutte le ragioni addotte dalla parte soccombente, accertandone altresì la violazione del dovere di cui all'articolo 88;

b) la mala fede è riconosciuta quando è manifesta la condotta abusiva del soccombente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito.»

1.9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto

dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa".».

1.111

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai giudizi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge.».
